



Comune di MARRUBIU
Provincia di Oristano

AREA POLITICHE SOCIALI

Allegato 1 - Modulo presentazione domanda

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 E MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19. AVVISO PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2021

Il Responsabile del Settore

RENDE NOTO

Che in esecuzione della L.R. n°18 del 02/08/2016, e delle Delibere di Giunta Regionale n. 23/26 del 23.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021, con le quali sono state approvate, rispettivamente, in via provvisoria e in via definitiva, le “*Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19*”, con propria determinazione N° 522 del 13.12.2021 – n. 181/SS, è stato approvato il presente Avviso Pubblico per l’acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari del Programma regionale Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau” per l’**anno 2021-2022**.

PARTE PRIMA - REIS

ART. 1 - Principi generali e requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà (fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle Linee Guida).

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00 accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ognicomponente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA	COEFFICIENTI	SOGLIA POVERTA' MENSILE DEFINITA DALL'ISTAT	SOGLIA POVERTA' ANNUALE
1 componente	0,60	€ 656,97	€ 7.883,64
2 componenti	1,00	€ 1.094,95	€ 13.139,40
3 componenti	1,33	€ 1.456,28	€ 17.475,36
4 componenti	1,63	€ 1.784,77	€ 21.417,24
5 componenti	1,90	€ 2.080,40	€ 24.964,80
6 componenti	2,16	€ 2.365,09	€ 28.381,08
7 e più componenti	2,40	€ 2.627,88	€ 31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il possesso di tali requisiti di accesso sarà autocertificato dal richiedente ai sensi del DPR N. 445/2000. Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni rese, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR.

ART. 2 - Incompatibilità tra reddito di cittadinanza (RDC) e REIS

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

La misura regionale REIS, risulta incompatibile con quella nazionale, Reddito di Cittadinanza, pertanto:

1. il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS;
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra la misura regionale REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ART. 3 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Il beneficio può essere riconosciuto per sei mesi e prorogato per massimo altri sei, previa riapertura della procedura e verifica dei requisiti. Gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00

PRIORITA' 2 - ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori 4	€ 2.430,00	€ 405,00

PRIORITA' 3 - ISEE € 6.001,00 - € 9.359,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori 4	€ 1.920,00	€ 320,00

PRIORITA' 4 - ISEE € 9.360,00 - € 12.000,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori 4	€ 1.620,00	€ 270,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Deroghe

1. In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc (**Reddito di Cittadinanza**), con importi fino a **€ 100,00 mensili** fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.
2. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del **Rdc con minori**, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di €100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1
Nuclei familiari con 1 minore	€ 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2
Nuclei familiari con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei familiari con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei familiari con 4 o più minori	€ 455,00	

Esempi:

1. Se un nucleo familiare composto da 1 componente, con un ISEE pari a € 3.000,00 percepisce un contributo Rdc di € 70,00 si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a € 205,00 mensili (€ 275,00 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 70,00 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
2. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti adulti, con un ISEE pari a € 3.000,00 percepisce un contributo Rdc di € 101,00 **non accede all'integrazione REIS;**
3. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari a € 2.500,00 percepisce un contributo Rdc di € 101,00 si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a € 324,00 mensili (€ 425,00 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 101,00 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
4. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari a € 2.500,00 percepisce un contributo mensile Rdc di € 250,00 **non accede all'integrazione REIS;**
5. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a € 2.500,00 percepisce un contributo Rdc di € 300,00 si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a € 125,00 mensili (€ 425,00 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 300,00 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
6. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari a € 2.500,00 percepisce un contributo Rdc di € 350,00 **non accede all'integrazione REIS;**
7. Se un nucleo familiare composto da 5 componenti, di cui 4 minori, con un ISEE pari a € 6.500,00 percepisce un contributo Rdc di € 456,00 **non accede all'integrazione REIS, avendo superato il limite di accesso previsto per la deroga.**

Nelle fattispecie sopra elencate il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23. **Il beneficiario deve conservare le pezze giustificative di tali spese e produrle in copia all'Ufficio Servizi Sociali che procederà a verificarle secondo le modalità di legge.**

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.

ART. 4 - Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, *“il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in*

seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee Guida, ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale;
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia;
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione sociale, anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni dello stesso.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di € 3.000,00 a semestre per ciascun nucleo familiare, fino a un massimo di € 6000,00all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre.

Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se no ad eccezione del "Premio scuola" di cui al paragrafo 6 delle Linee Guida.

ART. 5 - Progetti sperimentali

Nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Alcuni esempi:

- . sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- . sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- . abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- . dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- . monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno per spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.
Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di € 6.000,00 annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre Servizi a favore della collettività .

ART. 6 - I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione: da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

SCUOLA	VALUTAZIONE CONSEGUITA
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di primo grado	Media dell'8
Scuola secondaria di secondo grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

ART. 7 - Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

ART. 8 - Deroghe al vincolo della partecipazione ai progetti di inclusione attiva fragilità

I seguenti beneficiari del REIS 2021 non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

4. famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
5. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997 e per le quali il Servizio Sociale Professionale valuterà l'inserimento o meno nei progetti di inclusione sociale, in collaborazione con i competenti servizi sanitari.

ART. 9 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziata per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS;

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 10 – Modalità di accesso

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza attraverso il modulo di domanda allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Il modulo di domanda (allegato 1 al presente Avviso), disponibile presso l'ufficio protocollo e sul sito del Comune <https://www.comunemarrubiu.it>, deve essere corredato dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità della domanda**:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori, oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti, **completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità.**
- 6. eventuali certificazioni sanitarie che attestino un'invalideria grave superiore al 90% dell'istante e/o di uno o più componenti del nucleo familiare;
- 7. Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti generali).

ART. 11 - Tempi e modalità di presentazione delle domande

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso pubblico, possono presentare la domanda di partecipazione al REIS 2021/2022 esclusivamente con il modulo predisposto dall'Ente, all'Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu dal **14 dicembre 2021 alle ore 12,00 del 31/12/2021;**

La domanda e la documentazione allegata dovrà essere consegnata:

- CON RACCOMANDATA A/R indirizzata al Comune di Marrubiu, Ufficio Servizi Sociali, Via Roma n.7 (in tale ipotesi, ai fini del rispetto della scadenza, dovrà pervenire entro la data di scadenza stabilita per la presentazione);
- TRASMISSIONE VIA email all'indirizzo protocollo@comunemarrubiu.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it avendo cura di trasmettere la documentazione in formato PDF.
- A MANO, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu, negli orari di apertura al pubblico

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico e verranno desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai richiedenti.

È esclusiva responsabilità del cittadino interessato verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

L'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'ammissione al REIS 2021-2022 è scaricabile dall'home page nel sito del Comune di Marrubiu e in forma cartacea presso gli uffici comunali.

ART.12 - Esito del procedimento

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse dal presente Avviso Pubblico e ne verrà data notizia sul sito del Comune di Marrubiu <https://www.comunemarrubiu.it>, mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi con valore di notifica.

In tutela della privacy, l'elenco pubblicato avrà come riferimento il numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Comunale.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente relativo all'approvazione della graduatoria è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito del Comune.

ART. 13 - Cause di esclusione e sospensione del progetto personalizzato

Sono esclusi dal programma coloro:

- a. che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge richiamate nel presente Avviso Pubblico;
- b. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- c. che presentino la domanda fuori termine o non regolarizzino la documentazione richiesta;
- d. che rifiutino di essere inseriti nei progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 3 del presente avviso pubblico concordati con il servizio sociale comunale e che non rispettino gli impegni ivi previsti;
- e. che omettano di informare il servizio sociale comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione familiare economica e lavorativa, compreso l'ottenimento del RDC. Rispetto al RDC il cittadino è tenuto a comunicare il ricevimento di tale beneficio e nel caso di comunicazione omessa o tardiva, per cui siano stati percepiti entrambi i contributi, i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio servizi sociali;
- f. che interrompano senza giustificato motivo il progetto personalizzato;
- g. che attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato predisposto dal servizio sociale comunale;
- h. che utilizzino il contributo in maniera inappropriata rispetto alle reali esigenze del nucleo familiare come meglio esplicitato all'art. 5 del presente avviso pubblico;

ART. 14 - Verifiche

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi presenta istanza mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

In sede di formazione della graduatoria ed in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare la posizione in graduatoria.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000 e dalla normativa in materia, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli interessati.

L'Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 15 - Trattamento dei dati

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza di ciascun cittadino.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

ART. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna cui alla L.R. 18/2016, con le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 approvata in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021. Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

ART. 17 - Riferimenti normativi

8. Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
9. art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
10. art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;
11. art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”;
12. legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau” per il triennio 2021-2023" (Parte I);
13. altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte II).

PARTE SECONDA

ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-1

Per l'anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle presenti Linee guida.

I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle presenti Linee guida.

I nuclei familiari rientranti in questa fattispecie possono rivolgersi al Servizio Sociale per la valutazione dello stato di necessità nel rispetto delle direttive regionali con particolare riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 26/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 e delle risorse effettivamente disponibili.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento Ass. Soc. Lucia Motzo al numero 0783/8553321, e-mail sociale@comunemarrubiu.it.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa Lucia Motzo